



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 141 del 29/10/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 20 ottobre 2015, n. 375

Istanza di proroga della Determinazione Dirigenziale del 28.05.2010 n. 201 avente oggetto "L.R. 11/01 e R.R. n. 16/2006 - Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Foggia denominato "Ponte Albanito - Monte Calvello" - Proponente: Eco Puglia Energia S.r.l.

L'anno 2015 addì 20 del mese di ottobre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria amministrativa espletata dall'Ufficio V.I.A. e V.Inc.A., ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale del 28.05.2010 n. 201 il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS escluse dalla procedura di VIA l'impianto di produzione di energia da fonte eolica in oggetto, limitatamente a otto (8) aerogeneratori su 47 (quarantasette) proposti;
- La Società proponente, con ricorso iscritto al R.G. n. 1519/2010 ricorreva al TAR Bari per l'annullamento della predetta determinazione, richiedendo altresì la sospensione cautelare del provvedimento;
- Nelle more del giudizio di compatibilità ambientale, la Corte Costituzionale con sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26.11.2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 01.12.2010, dichiarava l'illegittimità dell'art. 3 comma 16 della L.R. n. 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. n. 10 e 14 commi 2 e 7 del R.R. 1672006 nonché dell'art. 3 comma 16 della L.R. n. 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del R.R. n. 16/2006;
- Successivamente alla suddetta declaratoria di incostituzionalità del R.R. n. 1672006, il TAR Bari con sentenza n. 952 del 26.06.2011, in accoglimento del ricorso proposto dalla Società proponente, annullava la determinazione dirigenziale n. 201/2010 senza far esplicito riferimento al permanere degli effetti favorevoli e non contestati del medesimo provvedimento dirigenziale annullato. In particolare il TAR Bari rilevava che [...] Alla stregua di tale atto hanno superato la verifica solo 8 aerogeneratori sui 47 proposti, per motivi tutti discendenti dall'applicazione del regolamento regionale 4 ottobre 2006 n. 16 ("Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella regione Puglia"). [...] A ciò consegue l'illegittimità degli atti impugnati in questa sede, il cui presupposto è costituito esclusivamente dall'applicazione di norme dichiarate incostituzionali.[...];
- L'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, al fine di dare esecuzione alla sentenza del TAR Bari n. 952/2011, comunicava alla Società proponente e alle Amministrazioni interessate l'avvio del procedimento di riesame della DD n. 201/2010 annullata dal TAR Bari (nota prot. n. 10423 del 17.11.2011);
- Con determinazione dirigenziale del 02.03.2012 n. 43, il Dirigente del Servizio Ecologia, a conclusione del procedimento di riesame della DD n. 201/2010 annullata dal TAR Bari, determinava, relativamente ai

soli aerogeneratori non esclusi dalla procedura di VIA con DD n. 201/2010 annullata dal Tar Bari, [...] di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del D.lgs. 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e con riferimento agli aerogeneratori puntualmente indicati (aerogeneratori non esclusi dalla procedura di VIA con DD n. 201/2010 annullata dal TAR Bari), il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 78 MW, da realizzare nel Comune di Foggia in località "Ponte Albanito-Monte Calvello" [...], proposto dalla società Eco Puglia Energia S.r.l.;

Considerato che:

- Con nota del 15.05.2013, acquisita al prot. n. AOO\_089\_4894 del 23.05.2013 del Servizio Ecologia, la Società proponente, a causa del mancato inizio dei lavori nel periodo di efficacia chiedeva una proroga dell'efficacia della determinazione dirigenziale n. 201/2010 già annullata dal TAR Bari (sentenza n. 952/2011), per un ulteriore periodo di tre (3) anni, motivando tale richiesta con il mancato avvio dei lavori non imputabile a se stessa ma alle lungaggini dell'iter autorizzativo;
- In sede di conferenza di servizi indetta dal Servizio Energia, Reti e Infrastrutture per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche per il giorno 17.12.2013 (nota prot. n. 7946 del 08.10.2013 del Servizio Energia), l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche VIA e VAS, si esprimeva in merito all'istanza di proroga dell'efficacia della DD n. 201/2010 presentata dalla Società proponente (prot. n. 4894/2013), rilevando l'improcedibilità dell'istanza [...] in quanto la richiesta di proroga si riferisce ad un provvedimento annullato dal TAR [...] (sentenza n. 952/2011);
- l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche VIA e VAS, nella medesima conferenza di servizi di Autorizzazione Unica, rappresentava, inoltre, [...] che con DD 43/2012 l'Ufficio VIA ha determinato l'assoggettamento a VIA di una parte del progetto procedendo al riesame della DD 201/2010 nella sola parte in cui esprime parere ambientale negativo in ordine al progettato impianto eolico. Tale determina 43/2012 nulla ha esplicitato in ordine agli aerogeneratori esclusi da VIA con l'annullata DD 201/2010. [...]. Sugeriva, infine, al proponente [...] alla luce delle considerazioni sin qui svolte nonché alla luce delle disposizioni nazionali vigenti in materia di VIA nonché delle recenti pronunce del ministero dell'Ambiente in materia di VIA di impianti eolici, al fine di ricondurre nell'opportuno alveo procedimentale l'espressione dello scrivente ufficio [...] l'avvio della [...] necessaria procedura di valutazione di impatto ambientale. Diversamente l'ufficio si esprimerà, in merito agli aspetti di competenza, a valle dei chiarimenti formulati dal proponente in ordine alle criticità sopra evidenziate.[...];
- con nota del 25.02.2014, acquisita al prot. n. AOO\_089\_2131 del 28.02.2014 del Servizio Ecologia, la Società proponente presentava le proprie osservazioni al parere dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche VIA e VAS rilasciato in conferenza di servizi di Autorizzazione Unica in data 17.12.2013;
- in occasione della terza conferenza di servizi di Autorizzazione Unica indetta per il giorno 04.03.2014, giusta convocazione dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche proprio prot. n. 866 del 04.02.2014, l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche VIA e VAS, riscontrava le osservazioni della società proponente (nota prot. n. 2131/2014) rilevando che [...] i contenuti della citata nota non consentono allo scrivente di modificare le considerazioni già svolte in sede di riunione di conferenza di servizi del 17.12.2013.[...];
- con nota del 12.03.2014, acquisita al prot. n. AOO\_089\_2936 del 20.03.2014 del Servizio Ecologia, il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed efficienza energetica - Ufficio Energie Rinnovabili e Reti convocava la quarta conferenza di servizi di Autorizzazione Unica per il giorno 02.04.2014;
- in occasione della quarta conferenza di servizi di Autorizzazione Unica indetta per il giorno 02.04.2014, giusta convocazione dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche proprio prot. n. 1769 del 12.03.2014, l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche VIA e VAS, valutata la documentazione trasmessa dalla Società proponente in data 27.02.2014, acquisita al prot. n. AOO\_089\_2712 del 14.03.2014 del Servizio Ecologia, ribadiva quanto già espresso sia in conferenza di servizi del 17.12.2013 sia in conferenza di servizi del 04.03.2014. Rilevava, inoltre, che nessuna istanza volta all'ottenimento del giudizio di compatibilità

ambientale risultava essere stata formalizzata da parte del proponente, così come verbalizzato in sede di conferenza del 17.12.2013;

Rilevato che:

- in data 10.04.2014 (nota prot. n. AOO\_159\_2403 del 10.04.2014 del Servizio Energia, Reti ed Efficienza Energetica) l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS veniva a conoscenza della rimessione, da parte del Servizio Energia, Reti ed Efficienza Energetica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del procedimento di Autorizzazione Unica, al fine di superare il dissenso espresso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia espresso in sede di conferenza di servizi del 02.04.2014;
- con nota del 04.12.2014, acquisita al prot. n. AOO\_089\_12240 del 10.12.2014 del Servizio Ecologia, il Servizio Energia, Reti ed Efficienza Energetica trasmetteva copia della delibera del Consiglio dei Ministri del 19.09.2014 (nota prot. DICA 0021703 P-4.8.2.8 DEL 29.09.2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri) con la quale il Consiglio deliberava [...] di dare atto che sussiste la possibilità di procedere alla realizzazione del progetto stesso, a condizione che il numero dei generatori sia limitato a 4, come indicato dal Comune di Foggia, e che siano rispettate le verifiche e le prescrizioni fornite dagli enti coinvolti nella conferenza di servizi favorevoli al progetto per la costruzione e esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzarsi nel comune di Foggia, in località "Ponte Albanito - Monte Calvello"
- con determinazione dirigenziale del 02.03.2015 n. 11, il Dirigente del Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica rilasciava "l'Autorizzazione Unica (ex D.lgs. n. 387/2003), relativa alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di 10 MWe sito nel Comune di Foggia e relative opere di connessione nei comuni di Foggia e Troia"....;

Considerato che:

- la determinazione dirigenziale di Autorizzazione Unica n. 11/2015 non accertava, conclusivamente, la sussistenza del necessario parere di compatibilità ambientale, prescrivendo all'art. 8 della determinazione citata di A.U. l'acquisizione da parte della società eco puglia Energia S.r.l. il nulla osta del Servizio Ecologia prima dell'inizio dei lavori;
- nonostante i pareri espressi in sede di conferenza di servizi di A.U. dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche VIA e VAS, il Dirigente del Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica all'art. 8) della DD n. 11/2015 di A.U. prescriveva l'acquisizione da parte della società Eco Puglia Energia S.r.l. del nulla osta del Servizio Ecologia regionale prima dell'inizio dei lavori;
- Con nota del 23.03.2015, acquisita al prot. n. AOO\_089\_4687 del 03.04.2015 del Servizio Ecologia, la Società proponente chiedeva allo Scrivente Servizio, "di dichiarare la decorrenza dell'efficacia del rilasciato parere di compatibilità ambientale a far data dal rilascio della A.U." senza esplicitare gli estremi del provvedimento di compatibilità ambientale rilasciato dal Servizio Ecologia;
- con nota prot. n. AOO\_089\_7656 del 01.06.2015, il Servizio Ecologia - Ufficio V.I.A. e V.Inc.A. riscontrava la richiesta avanzata dalla società proponente (nota prot. n. 4687/2015) rilevando l'incompetenza del Servizio Ecologia al rilascio di nulla osta in merito all'efficacia del parere di compatibilità ambientale dal momento che alcun provvedimento di VIA era stato rilasciato dallo stesso all'atto del rilascio dell'A.U. n. 11 del 02.03.2015. Rilevava altresì la non applicabilità della novella dell'art.8 bis della L.241/1990 (introdotta con la L. n. 164/2014 e pubblicata in G.U. in data 12 novembre 2014) alla D.D. n. 43/2012;
- con nota del 31.07.2015, acquisita al prot. n. AOO\_089\_10940 del 04.08.2015 del Servizio Ecologia, la Società proponente riscontrava la nota prot. n. 7656/2015 del Servizio Ecologia invitando il Dirigente del Servizio Ecologia a riesaminare l'istanza formulata dalla Eco Puglia Energia S.r.l. dichiarando la decorrenza dell'efficacia del rilascio del parere di compatibilità ambientale a far data dell'A.U. n.

11/2015;

- attesa la peculiarità e complessità della questione di che trattasi, il Servizio ecologia ha formulato specifico quesito all'Avvocatura regionale in ordine alla possibilità di rilasciare il nulla osta richiesto dalla società Eco Puglia Energia S.r.l. in ottemperanza a quanto prescritto nella DD n. 11/2015 (A.U.) del Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed efficienza Energetica;

Rilevato che:

- dall'interlocuzione in atti con l'Avvocatura regionale in merito a quanto richiesto dalla Società proponente con note prot. n. 4687/2015 e prot. n. 10940/2015, la stessa Avvocatura rilevava che:
  - con riferimento alla DD n. 43/2012 di riesame [...] la sua valenza in qualità di parere ambientale non è riferibile agli aerogeneratori autorizzati e come tale non può essere considerato un parere il cui termine di validità decorre a far data dall'adozione del provvedimento finale. [...] e, pertanto, non condivisibile quanto assunto dalla società proponente in merito alla applicabilità del comma 8 bis dell'art. 14 ter della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
  - in esecuzione della sentenza del TAR Bari n. 952/2011 il Servizio Ecologia adottava la nuova determina n. 43/2012 nella quale si dà atto che [...] ai fini dello svolgimento del presente riesame e conformemente all'indirizzo espresso dal medesimo Tar Bari in casi analoghi (sentenza Tar Bari n. 1176/2011, n. 1367/2011, n. 1369/2011 e n. 1332/2011) ... la rinnovazione istruttoria sotto riportata inerisce quegli aerogeneratori che nella determina dirigenziale n. 201/2010 non sono stati esclusi dalla procedura di v.i.a., in tal modo facendo salvi gli effetti favorevoli e non contestati dalla determina di screening[...]e, pertanto, [...] pare potersi evincere che risulta necessario dar corso all'istanza di proroga del parere ambientale di cui alla determina n. 201/2010 ed all'esito del relativo procedimento adottare il provvedimento di proroga dello stesso, ricorrendone le condizioni;
  - Qualora non risultasse possibile concedere la proroga del parere di compatibilità ambientale del progetto, bisognerebbe revocare l'autorizzazione unica che, ad oggi, risulta priva di un parere ambientale;

Considerato che:

- il Consiglio dei Ministri nella riunione del 19.09.2014, al fine di superare il dissenso espresso in conferenza di servizi di A.U. dalla Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia:
  - visti i pareri favorevoli con prescrizione espressi in conferenza di servizi di indetta dalla Regione Puglia;
  - visto al riguardo il parere endoprocedimentale della Soprintendenza per i beni archeologici della puglia nel quale la medesima "nonravvisa motivi ostativi alla costruzione dell'impianto", indicando opportune prescrizioni per la relativa realizzazione, con particolare riferimento ai cavidotti;
  - visto il verbale della riunione di coordinamento istruttoria tenutasi presso il Dipartimento del coordinamento Amministrativo in data 12 maggio 2014, nella quale è stato confermato che il progetto in esame interessa un'area contermine, come definita dalle citate linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010,..., e sono state ribadite le posizioni favorevoli con prescrizioni già espresse;
  - considerato che la Direzione regionale per i Beni Culturali e paesaggistici della Puglia, nell'ambito della predetta riunione, ha confermato il parere sfavorevole, ribadendo i motivi di dissenso già espressi dalla Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, che ha rilevato, fra l'altro, come "l'inserimento del parco eolico in questione interferirebbe in modo particolarmente negativo sul paesaggio vista la presenza di altri parchi"
  - considerato che dagli approfondimenti istruttori è stato confermato che l'impianto, sarebbe collocato in siti non oggetto di procedimento di vincoli esistenti o in itinere ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, ma in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi dello stesso codice e in zone già compromesse, ove sono presenti impianti analoghi;
  - richiamati i restanti "visto" e "considerato" della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19

settembre 2014

ha deliberato [...] di dare atto che sussiste la possibilità di procedere alla realizzazione del progetto stesso, a condizione che il numero dei aerogeneratori sia limitato a 4, come indicato dal Comune di Foggia, e che siano rispettate le verifiche e le prescrizioni fornite dagli enti coinvolti nella conferenza di servizi favorevoli al progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzarsi nel comune di Foggia, in località "Ponte Albanito-Monte Calvello.

Rilevato che:

- il Comune di Foggia con nota prot. n. 85600/2014 (cfr. DD n.11/2015) comunicava [...] all'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti e alla presidenza del Consiglio dei Ministri, che per mero disguido il parere trasmesso (9.5.2014 prot. n. 40989) era privo delle informazioni rinvenienti dal verbale di conferenza di servizi prot. n. 2269 del 4.4.2014, nel quale l'ufficio attuazione Pianificazione paesaggistica del Servizio assetto del territorio della regione Puglia dichiarava parere favorevole per gli aerogeneratori T18, T29, T32, T35, T40 con esclusione degli aerogeneratori T8, T14, T15. Pertanto gli aerogeneratori ammessi alla realizzazione sono in numero 5 in luogo dei 4 erroneamente indicati nel parere comunale del 5.4.2014 prot. n. 40989.

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. n. 27868 del 19.11.2014, specificava [...] che la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19.09.2014, ha ritenuto realizzabile l'opera secondo le indicazioni del Comune di Foggia; pertanto quanto segnalato dal Comune di Foggia con nota prot. n. 85600 del 14.10.2014, potrà essere affrontato in sede di adozione del provvedimento finale da parte della regione Puglia.

- con D.D. n. 11/2015 il Dirigente del Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica, in conclusione del procedimento di Autorizzazione unica relativa alla proposta progettuale in oggetto, rilasciava ai sensi del D.lgs. n. 387/2003 l'Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto eolico proposto dalla Società Eco Puglia Energia S.r.l. costituito da 5 aerogeneratori identificati dai nn. 18, 29, 32, 35 e 40;

- gli aerogeneratori oggetto di Autorizzazione Unica e per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la sussistenza della possibilità di procedere alla realizzazione del progetto presentato dalla Società Eco Puglia Energia S.r.l., nel comune di Foggia, sono ricompresi tra gli 8 aerogeneratori esclusi dalla procedura di via con D.D. n. 201/2010;

Considerato che:

- la società Eco Puglia Energia S.r.l., trasmetteva in allegato all'istanza di proroga dell'efficacia della DD n. 201/2010 (nota prot. n. 4894/2013 del Servizio Ecologia) una perizia giurata in cui l'ing. Luca Crescenzo Orsogno, in qualità di progettista dell'impianto eolico proposto dichiarava "Che a tutt'oggi il progetto di impianto eolico per i soli otto aerogeneratori esclusi da V.I.A. nulla è mutato" (verbale di giuramento del 10.05.2013 nell'ufficio del Giudice di Pace di Foggia)

TUTTO CIO' PREMESSO,

VISTA: la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19.09.2014 con la quale si dava atto della sussistenza della possibilità di procedere alla realizzazione del progetto presentato dalla Società Eco Puglia Energia S.r.l., costituito da 4 aerogeneratori;

VISTI gli esiti dell'interlocuzione con l'avvocatura regionale secondo la quale da una ricostruzione dei fatti rilevava la necessità di dar corso all'istanza di proroga del parere ambientale di cui alla determinazione n. 201/2010 e di adottare il provvedimento di proroga dello stesso, ricorrendone le condizioni;

VISTA la perizia giurata con la quale l'ing. Luca Crescenzo Orsogno, in qualità di progettista dell'impianto eolico proposto dichiarava "Che a tutt'oggi il progetto di impianto eolico per i soli otto aerogeneratori esclusi da V.I.A. nulla è mutato"

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla conclusione del procedimento;

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss. mm. ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. n. 161 del 22 febbraio 2008, con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;  
VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 964 del 19 maggio 2015 di adozione del Regolamento Regionale n. 13 del 04.06.2015 pubblicato sul BURP n. 78 suppl. del 05.06.2015;

VISTA la DGR n. 1099 del 16/05/2011 con la quale è stato approvato il Reg. Regionale n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20/05/2011;

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

## DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di concedere una proroga del termine di efficacia della Determinazione Dirigenziale del 28.05.2010 n. 201 avente oggetto "L.R. 11/01 e R.R. n. 16/2006 - Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Foggia denominato "Ponte Albanito - Monte Calvello" - Proponente: Eco Puglia Energia S.r.l.
- di notificare il presente provvedimento alla Società proponente a cura del Servizio Ecologia;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, al Servizio Assetto del Territorio, alla Provincia di Foggia, al Comune di Foggia (FG) e Troia (FG), all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia e al Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss. mm. ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia  
Ing. Antonello Antonicelli

---